

Linee guida per i compiti didattici dei docenti

Bozza 25 giugno 2008

Art. 1. I compiti didattici istituzionali dei docenti (professori e ricercatori) appartengono alle seguenti tipologie:

1. lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di studio (lauree e lauree magistrali), di specializzazione e di dottorato
2. precorsi, corsi di recupero e insegnamenti nei Percorsi di Eccellenza
3. relazione di tesi di laurea
4. ricevimento studenti, orientamento e tutorato
5. partecipazione a commissioni di esame
6. programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica

Per didattica frontale si intendono le attività elencate ai punti 1 e 2.

Art. 2. I professori a tempo pieno sono tenuti a svolgere almeno 350 ore di didattica. I professori a tempo parziale sono tenuti a svolgere almeno 250 ore di didattica. I ricercatori a tempo pieno possono svolgere fino a 350 ore di didattica. I ricercatori a tempo parziale possono svolgere fino a 200 ore di didattica.

Art. 3. Nella determinazione dell'impegno didattico frontale dei professori, in sede di programmazione, le indicazioni orarie (120-80 ore) di cui alla L. 230/2005 sono applicabili a tutto il personale in servizio (a prescindere dalla data di ingresso in ruolo) e devono intendersi come impegno didattico frontale istituzionalmente attribuibile. In base alle esigenze programmatiche, tale impegno è suscettibile di specificazioni individuali in più o in meno, concordate con adeguata motivazione.

Art. 4. I ricercatori non possono svolgere attività didattica frontale fino a un numero di ore pari a 90.

Art.5. L'attribuzione dei compiti didattici ai docenti è definita in modo da ottenere una loro piena utilizzazione, compensando un impegno minore in alcune attività con un impegno maggiore in altre.

Art. 6. I compiti didattici di un docente sono svolti prioritariamente presso la struttura didattico/scientifica di appartenenza del docente. E' fortemente consigliata la concertazione fra strutture didattico/scientifiche diverse per l'ottimizzazione delle risorse di docenza, in modo da rendere possibile l'impegno di docenti in corsi di studio (dottorato, specializzazione) appartenenti a strutture diverse da quella/e di appartenenza dei docenti stessi.

Art.7. Per l'assegnazione di compiti di didattica frontale è necessario seguire la seguente lista di priorità: 1) lauree triennali e a ciclo unico; 2) lauree magistrali 3) dottorato di ricerca e scuole di specializzazione.

Art.8. L'impegno didattico frontale di ciascun professore deve comprendere almeno 60 ore svolte nei corsi di studio (laurea a laurea magistrale).

Art.9. Un professore non può essere retribuito per nessuna attività didattica frontale se la sua attività didattica frontale complessiva è inferiore all'impegno didattico frontale attribuibile, istituzionalmente definito nell'Art. 3. Fanno eccezione le attività svolte in regime di convenzione.

Art.10. Nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale non possono essere attribuiti contratti sostitutivi di insegnamento a personale esterno per insegnamenti per i quali esiste già nella Facoltà (o nelle Facoltà

nel caso di corsi interfacoltà) la relativa competenza da parte di docenti che non hanno raggiunto il limite massimo attribuibile, definito nell'Art. 3.

Art.11. Sul sito dell'ateneo verranno pubblicati ogni anni i dati dell'attività didattica di ogni docente.